

**Allegato A)**  
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2020

**COMUNE DI PARONA**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house providing*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29.09.2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

L'esito della ricognizione era stato comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Ne era scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
C.L.I.R. S.p.A.	Diretta	Raccolta rifiuti non pericolosi	0,68	Non ricorrono le condizioni di cui l'art. 20 comma 2.
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	Diretta	Promozione e valorizzazione del territorio	0,87	La società svolge un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP art. 4, comma 2 lett./C

## AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote	nessuna	
Liquidazione	Gal Lomellina in Liquidazione	1,50
Fusione/Incorporazione	nessuna	

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,

gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2018 si provvedeva alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'ente al 31/12/2017;

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da

parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29.09.2017, questo Comune ha provveduto ad attivare e proseguire, le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per le quali è stata decisa la liquidazione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

Nell'anno 2018 si è conclusa tutta l'attività necessaria al Comune per acquisire quote dalla società pubblica A.S. Mortara S.p.A. in data 21 maggio 2018 e infatti con atto del Notaio Pandolfi si sono acquisite dal Comune di Mortara quote pari allo 0,009%. Pertanto nel piano di razionalizzazione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2019 con la quale si provvedeva alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'ente al 31/12/2018 sono state inserite A.S. Mortara come partecipazione diretta e le sue indirette.

Inoltre nel corso del 2018 la società Tre Mortara S.r.l. è stata trasformata in società mista con un socio privato, individuato da A.S. Mortara S.p.A. mediante una procedura ad evidenza pubblica, al fine di poter adempiere al ruolo di concessionaria del servizio di trattamento dei rifiuti liquidi per il comune di Mortara; tale operazione ha comportato una rideterminazione delle quote di partecipazione detenute (A.S. Mortara S.p.a. 70% - Idroclean S.r.l. 30%) ed una variazione della ragione sociale di Tre Mortara S.r.l. in ASMia S.r.l.

Infine nel 2019 si è formalizzato il processo di trasferimento della partecipazione delle quote detenute in C.L.I.R. dal Comune di Mortara in A.S. Mortara S.p.A. avviato nei precedenti esercizi e non concluso. Risulta pertanto effettuata l'iscrizione nel libro dei soci di A.S. Mortara S.p.a., e ad oggi C.L.I.R. S.p.a. risulta partecipata indirettamente dal Comune di Parona per il tramite di A.S. Mortara S.p.a., che detiene il 13,90% delle quote.

La ricognizione effettuata per le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

### **4. CONCLUSIONI**

Si riconfermano le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria in quanto le partecipazioni attualmente detenute dall'Ente non rientrano nelle casistiche previste per la razionalizzazione.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il documento contiene l'analisi dell'assetto delle società di cui il Comune di Parona detiene partecipazioni secondo l'articolazione di contenuti individuati dagli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche, formulati dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e pubblicati sul sito del MEF lo scorso novembre.

In conclusione, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Parona alla data del 31 dicembre 2019 sono le seguenti:

## RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PARONA

### PARTECIPAZIONI DIRETTE

<b>Società</b>	<b>Tipologia di partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Esito della rilevazione</b>	<b>% quota di Partecipazione</b>
<b>C.L.I.R. S.p.A.</b> <b>83001860184</b>	<b>DIRETTA</b>	<b>Raccolta rifiuti solidi non pericolosi</b>	<b>Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 e 20)</b>	<b>0,68</b>
<b>GAL LOMELLINA IN LIQUIDAZIONE</b> <b>02330760188</b>	<b>DIRETTA</b>	<b>Promozione e valorizzazione del territorio</b>	<b>NON MANTENIMENTO- In attesa di liquidazione definitiva</b>	<b>1,50</b>
<b>GAL RISORSA LOMELLINA SCARL</b> <b>02683570184</b>	<b>DIRETTA</b>	<b>Promozione e valorizzazione del territorio</b>	<b>Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 comma 2 lett. c)</b>	<b>0,87</b>
<b>Azienda Servizi Mortara S.p.A. – A.S. Mortara S.p.A.</b> <b>01932570185</b>	<b>DIRETTA</b>	<b>Gestione servizio idrico integrato per conto di Pavia Acque SCARL</b>	<b>Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 e 20)</b>	<b>0,009</b>

**PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO AZIENDA SERVIZI MORTARA SPA**


<b>Società</b>	<b>Tipologia di partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Esito della rilevazione</b>	<b>% quota di Partecipazione detenuta dalla tramite</b>
<b>A.S. MARE S.R.L.</b>  02478220185	<b>Indiretta</b>	<b>Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.</b>	<b>Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 e 2) A.S. Mare s.r.l. detiene una partecipazione in Pavia Acque s.c.a.r.l. pari all' 8,08%</b>	<b>100</b>
<b>ASMIA s.r.l.</b>  02229310186	<b>Indiretta</b>	<b>Produzione di energia fotovoltaica e trattamento acque reflue. Si occupa del ciclo dei rifiuti, in particolare quelli liquidi sia pericolosi che non</b>	<b>Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 e 2)</b>	<b>70</b>
<b>LD RETI S.r.l.</b>  01341400198	<b>Indiretta</b>	<b>Gestisce i servizi di distribuzione e vendita di gas, produzione e vendita di energia elettrica, teleriscaldamento, ciclo idrico integrato, servizi ambientali, servizi informatici e di telecomunicazioni e in numerosi comuni nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Pavia.</b>	<b>Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 e 2)</b>	<b>4,40</b>
<b>BRONI STRADELLA PUBBLICA</b>	<b>Indiretta</b>	<b>Gestione e conduzione reti e impianti per</b>	<b>Mantenimento senza intervento di razionalizzazione.</b>	<b>0,0478</b>

<b>S.R.L.</b> <b>02419480187</b>		<b>acquedotto, fognatura e depurazione</b>	<b>La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 e 2)</b>	
<b>C.L.I.R. S.p.A.</b> <b>83001860184</b>	<b>Indiretta di A.S. Mortara S.p.A.</b>	<b>Raccolta rifiuti solidi non pericolosi</b>	<b>Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 e 20)</b>	<b>13,90</b>

#### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO A.S. MARE SRL**

<b>Società</b>	<b>Tipologia di partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Esito della rilevazione</b>	<b>% quota di Partecipazione detenuta dalla tramite</b>
<b>PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.</b> <b>02234900187</b>	<b>Indiretta</b>	<b>Gestione servizio idrico integrato sul territorio comunale e nell'area determinata dall' A.A.T.O. della Provincia di Pavia.</b>	<b>Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 e 2)</b>	<b>8,08</b>

## GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA PARTECIPAZIONI



Parona, lì 23.12.2020

Il Segretario Comunale

Dott. Maurizio Gianlucio VISCO